



5 ottobre 2012

Modifica dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (ordinanza sulla garanzia di origine, OGO, RS 730.010.1)

Precisazioni ed eccezioni all'obbligo di registrazione per le garanzie di origine

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

Ufficio federale dell'energia (UFE)

1 Introduzione

Le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare dove e con quale tecnologia viene prodotta l'energia elettrica. Esse servono in particolare come base per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, per le esportazioni di corrente verde e anche per l'etichettatura dell'elettricità. Con le ultime modifiche dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) è stato introdotto l'obbligo di registrazione degli impianti per le garanzie di origine a decorrere dal 1° gennaio 2013¹. A partire da questa data, tutte le centrali elettriche con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA devono essere registrate nel sistema di garanzie di origine di Swissgrid. Per le centrali per le quali, a seguito di tale obbligo, risulterebbero costi sproporzionatamente elevati, il DATEC può definire disposizioni derogatorie (art. 1d cpv. 6 OEn).

La presente modifica della OGO si propone di definire un regime derogatorio. Nel contempo, introduce piccole modifiche per precisare alcune disposizioni esistenti ed eliminare le incertezze.

2 Procedura dell'indagine conoscitiva

L'indagine conoscitiva è stata effettuata dal 9 luglio al 9 settembre 2012: i pareri sono stati inoltrati per iscritto. Sono state invitate a partecipare le seguenti organizzazioni:

Settore elettrico:	Associazione mantello dei gestori svizzeri di rete (DSV), swisslectric, Swissgrid AG, Swisspower AG, Verein Energy Certificate System (ECS Schweiz), Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), VUE naturemade <i>Associazioni non invitate, ma partecipanti:</i> EBM, Swissolar, Associazione Svizzera dell'industria del gas (ASIG)
Organizzazioni di consumatori:	Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ASCI), Gruppe Grosser Stromkunden (GGS), Interessengemeinschaft Energieintensiver Branchen (IGEB), Fédération Romande des Consommateurs (FRC), Konsumentenforum (kf), Fondazione per la protezione dei Consumatori, SwissElectricity.com SA
Associazioni economiche:	Economiesuisse, Fédération des Entreprises Romandes (FER), H+ Gli ospedali svizzeri, Unione svizzera delle arti e dei mestieri (ACS), Associazione svizzera dei banchieri, Società Svizzera delle industrie chimiche (scienceindustries), Swissmem, Associazione dell'industria svizzera della cellulosa, della carta e del cartone (ZPK)
Associazioni delle Città e dei Comuni:	Associazione dei Comuni svizzeri, Unione delle città svizzere
Cantoni:	Conferenza dei direttori cantonali dell'energia

¹ Art. 1d cpv. 2 OEn (modifica del 17 agosto 2011, entrata in vigore il 1° ottobre 2011)

3 Panoramica dei pareri pervenuti e categorie dei partecipanti

Alle organizzazioni invitate a partecipare all'indagine conoscitiva è stato chiesto di esprimere il proprio parere in merito alla modifica della OGO. Complessivamente hanno risposto per iscritto 13 delle 25 organizzazioni interpellate (tasso di partecipazione del 52 %). Altre tre organizzazioni hanno fatto pervenire il loro parere senza essere state espressamente invitate a partecipare all'indagine. Non sono pervenuti pareri orali.

Tabella 1: Panoramica dei pareri pervenuti

	Pareri sollecitati	Pareri pervenuti
Settore elettrico	7	5
Associazioni non invitate, ma partecipanti	n/a	3
Organizzazioni di consumatori	7	2
Associazioni economiche	8	4
Associazioni delle Città e dei Comuni	2	2
Cantoni	1	-
Totale	25	16

4 Risultati

4.1 Valutazione complessiva delle modifiche dell'OGO

Tabella 2: Panoramica della valutazione complessiva delle modifiche dell'OGO

Legenda: Sì: piena approvazione; Sì, ma: approvazione con proposte di modifica;
No: rigetto; Nessun parere: risposta con rinuncia a esprimere un parere

	Pareri pervenuti	Sì	Sì, ma	No	Nessun parere
Settore elettrico	5	1	4	-	-
Associazioni non invitate, ma partecipanti	3	-	3	-	-
Organizzazioni di consumatori	2	1	-	-	1
Associazioni economiche	4	4	-	-	-
Associazioni delle Città e dei Comuni	2	-	-	-	2
Cantoni	-	-	-	-	-
Totale	16	6	7	-	3

In linea di massima, tutti i partecipanti accolgono favorevolmente la modifica. H+, scienceindustries, Swissmem e AES apprezzano soprattutto la regolamentazione relativa ai gruppi elettrogeni di emergenza. Tre organizzazioni hanno deciso di non partecipare per mancanza di risorse o perché non ritenevano importante esprimere il proprio parere. VUE sottolinea l'importanza dell'armonizzazione degli audit in materia di garanzie di origine e quelli naturmade. Swissolar osserva che negli impianti fotovoltaici con consumo proprio la garanzia di origine deve essere suddivisa in garanzia d'origine per il consumo proprio e garanzia di origine per l'immissione in rete. Complessivamente, sono 7 le organizzazioni a proporre delle modifiche (si veda paragrafo successivo)

4.2 Misurazione delle eccedenze e della produzione netta

Swissgrid sottolinea l'importanza della misurazione della produzione netta per motivi di trasparenza nei confronti dei produttori e dei consumatori, nonché per i calcoli relativi alla rete. Una semplice misurazione delle eccedenze non soddisferebbe questa esigenza.

Swisspower, ASIG e EBM propongono, sulla base di considerazioni concernenti i costi, che per le centrali termoelettriche a blocco convenzionali con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA sia autorizzata anche la misurazione delle eccedenze, nella misura in cui il consumo (consumo proprio (energia ausiliaria inclusa) non sia superiore al 20 per cento della quantità di energia prodotta.

L'AES suggerisce altresì che, per motivi di costi, per il passaggio dalla misurazione delle eccedenze alla misurazione della produzione netta sia concesso un periodo transitorio di 15 anni.

Inoltre, Swisspower, ASIG, EBM e AES consigliano di permettere ai piccoli impianti di scegliere se registrare le eccedenze o la produzione netta ai fini dell'ottenimento della garanzia di origine. In questo modo potrà essere ottimizzato il sistema di misurazione e il produttore, dopo aver coperto il fabbisogno proprio, potrà ancora generare garanzie d'origine. Swisspower, ASIG e EBM propongono l'introduzione di questa regolamentazione per gli impianti con una potenza di allacciamento inferiore a 30 kVA. L'AES, invece, la consiglia per impianti al di sotto di 3 kVA. Secondo Swisspower, AES e EBM gli impianti che rientrano nel sistema della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica sarebbero esclusi da questa regolamentazione. Le proposte di ASIG si limitano agli impianti di cogenerazione forza-calore (ICFC).

4.3 Sopralluoghi e rinnovo della certificazione

L'AES rigetta la possibilità di sopralluoghi da parte dell'organismo di rilascio delle garanzie di origine, considerando sufficiente la verifica condotta dal gestore della rete e dall'auditor. ECS Schweiz non è d'accordo con la realizzazione di controlli a campione, eccetto nel caso di dati comunicati in modo non automatizzato.

La durata di validità della certificazione dovrebbe essere di 5 anni (secondo ECS Schweiz) e di 10 anni (secondo AES). In questo modo si potranno evitare un'eccessiva regolamentazione in materia e i costi sproporzionati necessari per la realizzazione degli audit.

4.4 Modifiche redazionali

Swissgrid chiede che alcune formulazioni dell'OGO vengano precisate.